



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL PIEMONTE LA
VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

Area IV – Coordinamento interdistrettuale

PROTOCOLLO D'INTESA PER GESTIONE DELLA MESSA ALLA PROVA

tra

UIEPE di TORINO – Sede Distaccata di AOSTA

Tribunale di AOSTA

Procura di AOSTA

Ordine degli Avvocati di AOSTA

L'applicazione ampia e diffusa della sospensione del procedimento penale con messa alla prova suggerisce l'opportunità, a distanza di alcuni anni dall'introduzione dell'istituto, di verificare le linee operative di collaborazione, alla luce di alcune osservazioni.

- a. In linea generale è possibile valutare come fortemente positivo l'impatto della misura, sia per ciò che concerne i tassi di revoca, sia per quanto riguarda il processo di inclusione attiva dell'autore di reato nella comunità territoriale, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e all'avvio di percorsi volti alla riparazione del danno.
- b. L'ampio ricorso all'istituto e, di conseguenza, l'elevato numero dei relativi procedimenti, rendono necessaria l'individuazione di strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, nonché di abbreviare i tempi necessari per l'elaborazione dei programmi di trattamento e per l'avvio della misura.
- c. Lo sviluppo esponenziale dell'istituto richiede, altresì, di porre particolare attenzione e congruo investimento nella fase trattamentale in termini di maggiore individualizzazione e differenziazione dei programmi, includendo anche, laddove possibile e ove le parti vi acconsentano, l'avvio di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL PIEMONTE LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

Il presente accordo, è finalizzato a rendere più agile il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto di messa alla prova. In tale prospettiva si conviene, altresì, sull'istituzione presso il Tribunale di uno Sportello per la Messa alla prova gestito dall'UEPE, con le seguenti funzioni:

- Informazioni e consulenza in materia di MAP e LPU
- Ricezione istanze di elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova preferibilmente tramite pec a prot.uepe.aosta@giustiziacert.it
- Raccordo con le cancellerie del Tribunale
- Promozione percorsi di giustizia riparativa
- Gestione colloqui utenza e sottoscrizione programmi di trattamento.

Tutto ciò premesso, le parti firmatarie convengono sulle seguenti linee operative.

Linee operative

1. L'istanza di elaborazione del programma trattamento va presentata all'UEPE territorialmente competente in relazione al domicilio dell'imputato/indagato tramite PEC all'indirizzo prot.uepe.aosta@giustiziacert.it. La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'UEPE farà fede quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Solo in caso di presentazione dell'istanza in originale presso UEPE/Sportello MAP, verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione. Nel caso di giudizio direttissimo la richiesta al Giudice precederà quella all'UEPE, sarà disposto un rinvio e, ove sussistenti i presupposti, l'interessato o il difensore presenteranno istanza di elaborazione del programma di trattamento.

Alla richiesta, contenente i dati anagrafici e i recapiti dell'indagato/imputato, devono essere allegate:

- a. procura speciale rilasciata dall'imputato/indagato (qualora l'istanza sia presentata dal legale);
- b. documentazione giuridica da cui sia possibile evincere il capo d'imputazione e il numero di iscrizione della notizia di reato
- c. documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della l. 68/99

A completamento dell'istanza, comunque non oltre il termine di 20 giorni dall'udienza di valutazione, sull'ammissibilità della misura dovrà essere presentata tutta la documentazione idonea per redigere il programma di trattamento, comprendente, eventualmente, la proposta di disponibilità di un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. All'udienza, non oltre l'apertura del dibattimento, deve essere depositata l'istanza di messa alla prova con l'attestazione rilasciata dal sistema di posta certificata dell'UEPE (o la ricevuta nel caso di presentazione tramite deposito allo Sportello).
3. Il Giudice, in caso di positiva deliberazione, rinvierà - di norma - l'udienza di 2 mesi per le procedure semplificate e ordinarie, di 4 mesi per quelle ritenute complesse questo per consentire l'elaborazione del programma di trattamento e, qualora lo ritenga opportuno, provvederà ad anticipare alcuni impegni del programma che possano essere già formulati e che ritenga imprescindibili. Il provvedimento con l'esito della deliberazione sull'ammissibilità dovrà, in ogni caso, essere trasmesso dalla cancelleria del Tribunale o Procura



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL PIEMONTE LA
VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

competente all'UEPE per posta certificata all'indirizzo prot.uepe.aosta@giustiziacerit.it.

4. L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento, secondo il principio dell'individualizzazione. A tal fine, l'interessato (e/o il suo Difensore), qualora vi sia una vittima del reato, prospetterà all'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. In questa fase l'UEPE nelle situazioni ritenute complesse, dopo adeguata valutazione, potrà proporre percorsi di giustizia riparativa (es. mediazione penale, conferencing group, circoli ecc) che potranno essere realizzati sulla base dell'adesione volontaria delle parti, dell'approvazione dell'A.G. e di adeguata disponibilità delle risorse all'uopo destinate, nonché della valutazione di mediabilità da parte del servizio di giustizia riparativa. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà l'articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'interessato. Il medesimo verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'Autorità giudiziaria entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.
5. Per ciò che concerne l'indagine socio-familiare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure.
 - Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte del Funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato
 - Procedura complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità
 - Procedura semplificata: trasmissione all'AG del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare per le fattispecie inerenti alle contravvenzioni e i reati colposi, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.
6. Il Giudice, oltre a valutare l'opportunità di percorsi di mediazione, potrà integrare il programma di trattamento ed inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Tenuto conto che il presupposto per l'avvio di percorsi di mediazione penale/giustizia riparativa è l'adesione volontaria delle parti, nei casi in cui ciò venga previsto o comunque approvato dal Giudice, al fine di avviare la relativa procedura, dovrà essere assicurata all'UEPE, l'acquisizione dei riferimenti della parte offesa (nominativo e recapiti), nonché l'indicazione del legale della medesima al fine di stabilire gli opportuni contatti.
7. L'UEPE, qualora rilevi elementi di particolare pregnanza, relazionerà al giudice sull'andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL PIEMONTE LA
VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

la sospensione della prova. Invierà, inoltre, relazione conclusiva all'esito della messa alla prova e comunque entro cinque giorni antecedenti all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della misura.

8. Il Giudice, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, il Giudice provvederà, come di legge, nel contraddittorio tra le parti. L'esito dell'udienza verrà trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

Torino/Aosta il 06 giugno 2022

Per L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna di Torino

Il Direttore Dott. Domenico Arena

Per il Tribunale di Aosta

Il Presidente Dott. Eugenio Gramola

Per la Procura della Repubblica di Aosta

Il Procuratore della Repubblica Dott. Raolo Fortuna

Per L'Ordine degli Avvocati di Aosta

Il Presidente-Avv. Dott. Palmas Domenico